



Città di
PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo

*** ORIGINALE ***

N.6 del 09-03-2023

Codice Comune 10174

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

Il giorno nove, del mese di marzo dell'anno duemilaventitre alle ore 20:15 nella Sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, in seduta Pubblica, in Prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente Matteo Macoli.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
Macoli Matteo	Presente	Zeng Monalisa Adela	Assente
Zirafa Marzio	Presente	Magni Laura	Presente
Maestroni Ivonne	Presente	Tonon Federico	Presente
Mangili Mario	Presente	Facheris Michele	Presente
Bolis Giordano	Presente	Masper Jacopo	Presente
Bertoletti Barbara	Presente	Carissimi Marco	Presente
Valsecchi Giulio	Presente	Farina Patrizia	Presente
Brocca Elena	Presente	Suardi Valentina	Presente
Migliazza Stefania	Presente		

Presenti 16 e Assenti 1, su numero 17

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Delibera Consiglio Comunale n.6 del 09-03-2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco Matteo Macoli, che illustra l'argomento in discussione;

Accertato che gli interventi dei Consiglieri Facheris Michele e Valsecchi Giulio, sono riportati nella registrazione audio video depositata agli atti e pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.pontesanpietro.bg.it nella Homepage al link YouTube (Consiglio comunale del 09/03/2023, dall'ora 00:32:10);

Premesso che:

- la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), all'art. 1, commi 222-226 ha previsto l'annullamento automatico (c.d. "rottamazione"), dei debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai carichi affidati ad Agenzia delle entrate - Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 da parte delle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali;
- al successivo comma 227, è invece previsto che per i debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate - Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 da parte degli enti diversi delle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (e quindi anche degli Enti Locali), l'annullamento automatico operi limitatamente alle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi (limitatamente ai soli interessi per ruoli coattivi su sanzioni amm.ve, incluse sanzioni CDS), ferma la debenza del capitale e delle somme maturate a titolo di rimborso spese per procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento (c.d. "stralcio parziale");

Evidenziato a seguire:

- che, con riferimento allo "stralcio parziale" di cui al summenzionato comma 227, al successivo comma 229 è prevista la facoltà da parte degli Enti creditori e quindi, nella fattispecie, da parte dei Comuni, di NON applicazione delle disposizioni ivi previste, confermando la debenza, oltre che del capitale, anche delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi;
- che il Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" - cd "Milleproroghe" convertito in Legge n. 14 del 24/02/2023, introduce i commi aggiuntivi 229-bis, -ter e -quater nella Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), stabilendo che i Comuni e gli altri enti territoriali che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di diniego all'applicazione dello stralcio parziale sui carichi di propria competenza, possono adottare tale provvedimento entro il 31 marzo 2023;
- che tale facoltà va esercitata con provvedimento adottato entro il 31 marzo 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da comunicare entro lo stesso termine all'Agente della Riscossione, dandone contestuale notizia sui rispettivi siti web istituzionali;

- che, al fine comunicativo di cui sopra, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it

Ritenuto che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

Visto che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi Euro 312.222,00, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa Euro 96.000,00;

Ritenuto pertanto deliberare ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visti:

- l'articolo 52 del D. Lgs n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e smi, in base al quale: "*a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";

Dato atto, ai fini applicativi della normativa anzi richiamata, della valenza regolamentare dei contenuti di cui al presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti n. 8 del 02/03/2023 prot. 6009, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato (Allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante ed inscindibile della stessa;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b), DL 174/2012 conv. in L. 213/2012, come da nota inserita nella presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 229 della L. n. 197/2022, determinando di NON applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 227 della medesima legge, ovvero il c.d. "*stralcio parziale delle mini-cartelle*" per i debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai carichi affidati dal Comune di Ponte San Pietro ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dall' 01/01/2000 al 31/12/2015.
- 3) Di disporre, ai sensi del summenzionato comma 229 della L. n. 197/2022:
 - la comunicazione telematica dell'adozione della presente deliberazione all'Agente della Riscossione, secondo le modalità dal medesimo pubblicate sul sito internet;
 - la pubblicazione, entro pari data, della notizia di approvazione della stessa sul sito web istituzionale dell'Ente.
- 4) Di disporre contestualmente, a norma dell'art. 13, comma 15 del DL n. 201/2011, d) la trasmissione della presente deliberazione ai soli fini statistici in via telematica al M.E.F. - Dipartimento delle Finanze.

Successivamente, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

IL Presidente
Matteo Macoli

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro

IL Segretario Comunale
Paolo Dott. Zappa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro

Servizio: ENTRATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24-02-2023 N. 8

**Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE
ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**